

La Contraffazione alimentare. Disciplina, reati e sanzioni amministrative

Michele Pezzullo *

Tratteremo della contraffazione degli alimenti e dei reati di frode alimentare intesi nella accezione più ampia, esaminando i raggiri e le truffe dannosi per la salute dei cittadini, per le attività commerciali e per le casse del nostro Paese.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Contraffazione e pirateria. – 3. OGM. – 4. Marchi. – 5. Marchio Made in Italy. – 6. Etichettatura. – 7. Sicurezza alimentare. – 8. Alimenti. – 9. Sanzioni amministrative e penali. – 10. Tutela del Made in Italy. – 11. Etichettatura dei prodotti e merci. – 12. Commercializzazione e acquisto di prodotti contraffatti. – 13. Igiene degli alimenti. – 14. La frode alimentare. – 15. Contraffazione. – 16. Frode in commercio – art. 515 c.p. – 17. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art. 516 c.p. – 18. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – art. 517 del c.p. – 19. Truffa – art. 640 del c.p.

1. Premessa

Il cibo è elemento fondamentale per la vita, l'organismo ha bisogno di nutrirsi per assicurarsi la giusta forza, efficienza e vitalità e, talvolta, la buona tavola ha anche un peso determinante nelle relazioni umane.

Ma proprio il cibo, la genuinità e la bontà degli alimenti che quotidianamente consumiamo determinano lo stato fisico e la condizione del cittadino-consumatore.

L'interesse primario dei consumatori è determinato, pertanto, dalla fruizione di cibi sicuri sia per l'igiene nella preparazione e nella conservazione, sia per la affidabilità delle indicazioni su origine, requisiti e qualità degli alimenti stessi.

Tratteremo, in tale contesto, della contraffazione degli alimenti e dei reati di frode alimentare intesi nella accezione più ampia, esaminando i raggiri e le truffe dannosi per la salute dei cittadini, per le attività commerciali e per le casse del nostro Paese.

* Comandante di polizia municipale.

14. La frode alimentare

Non tutte le condotte nocive degli interessi del consumatore al diritto ad una sana alimentazione costituiscono una frode alimentare (ad esempio quando il consumatore può essere in grado di valutare la cattiva conservazione di un prodotto), come del resto non tutte le frodi alimentari determinano pericolo per la salute dell'utente, pur essendo sanzionate penalmente (sempre il consumatore può essere ingannato sulla provenienza di un bene, ma non per questo viene messa in pericolo la sua salute).

Tali esempi per evidenziare che condotte diverse determinano differenti ipotesi di violazioni sanzionate dalla legge con pene diversamente modulate. Ne consegue che l'operatore delle forze di polizia, impiegato nella lotta alla contraffazione delle merci, è chiamato ad una giusta conoscenza delle norme ed una altrettanto puntuale indicazione delle norme violate.

Proprio in tema di tutela della salute pubblica ed igiene degli alimenti, si rileva, invero, che il legislatore non ha sanzionato penalmente solo la condotta volontaria di contraffazione, di adulterazione e di commercio di prodotti alimentari, perseguite dagli articoli 439, 440, 441, 442, 444 del c.p., ma anche la condotta colposa determinata da negligenza nel verificare la salubrità dei prodotti distribuiti per il consumo, posti in commercio o detenuti per il commercio, sanzionata dall'art. 452 c.p.

In tema, invece, di tutela del consumatore trovano applicazione gli articoli 515, 516 e 517 del c.p. che sanzionano, rispettivamente, il delitto di frode in commercio, la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, nonché l'art. 640 c.p. che persegue il reato di truffa.

15. Contraffazione

Il nuovo articolo 517-*quater* c.p. ha stabilito nuove sanzioni a carico di coloro che introducono nel territorio statale, detengono per la vendita o pongono in vendita beni con le sigle alterate o contraffatte di indicazioni geografiche (IGP) o denominazioni di origine (DOP) di prodotti alimentari, prevedendo la reclusione fino a due anni e la multa fino a € 20.000.

Inoltre, la già citata legge 99/2009, agli articoli 15, 16 e 17, è intervenuta anche in materia di tutela dei diritti della proprietà intellettuale e di contrasto alla contraffazione, inasprendo le sanzioni sia penali che pecuniarie stabilite dagli articoli 473 e 474 c.p., introducendo, con l'articolo 474-*bis*, l'istituto della cosiddetta "confisca per equivalente". In pratica

Non tutte le condotte nocive degli interessi del consumatore al diritto di sana alimentazione costituiscono frode alimentare

l'Autorità Giudiziaria può procedere alla confisca dei beni contraffatti che servirono a commettere il reato e dei relativi profitti a chiunque appartengano, stabilendo che quando non è possibile eseguire tale provvedimento, si procedere alla confisca dei beni che sono nella disponibilità del colpevole in misura equivalente.

Gli articoli 474-ter e 474-quater hanno introdotto, rispettivamente, le circostanze aggravanti e attenuanti per coloro che si sono resi responsabili delle violazioni dei predetti articoli 473 e 474.

16. Frode in commercio – art. 515 c.p.

L'operatore che cede all'acquirente una cosa diversa da quella pattuita incorre nel reato di frode

L'operatore che, nell'esercizio di un'attività di commercio o di somministrazione, cede all'acquirente una cosa diversa da quella pattuita, incorre nel reato di frode in commercio (esempio comune è la somministrazione di un bicchiere di "pepsi cola" invece di "coca cola" senza darne avviso al cliente).

Tale reato si concretizza anche con la sola esposizione sui banchi di vendita dei prodotti con segni mendaci che possono poi trarre in inganno i consumatori acquirenti, come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale.

Con sentenza n. 11996 del 25 marzo 2011, la Corte ha stabilito "... ai fini della configurabilità del tentativo di frode in commercio non è necessaria l'effettiva messa in vendita del prodotto, essendo indicativa in tal senso la destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine provenienza o quantità o qualità rispetto a quelle dichiarate o convenute (Cass. sez. II, 28 ottobre 2010, n. 41758) e non apparendo necessario l'inizio di una concreta contrattazione tra il cliente e l'esercente (Cass. sez. III, 18 novembre 2008, n. 6885), va anche ricordato, sulla base di giurisprudenza uniforme di questa Corte, **che integra l'ipotesi delittuosa in parola anche la mera esposizione sul banco vendita di prodotti con segni mendaci, indipendentemente dal contatto con la clientela** Invero uno dei dati qualificanti la condotta penalmente rilevante è dato proprio dalla diversa etichettatura della data di scadenza rispetto a quella originaria che implica la messa in vendita di aliud pro alio (v. anche Cass. s.u. 25 ottobre 2000, n. 28).....".

Il tentativo di frode scatta già quando l'etichetta mente

In conclusione **il tentativo di frode scatta già quando l'etichetta mente.**

La medesima tipologia di reato si rileva, altresì, nell'ipotesi che la data di scadenza sull'etichetta di prodotti alimentari non sia corretta, concretizzandosi l'ipotesi di tentata frode in commercio.

A tal proposito, il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi hanno condannato un operatore commerciale per i reati di messa in commercio e

distribuzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. b), legge n. 283/1962) e di frode in commercio (art. 515 c.p.).

Dall'ispezione effettuata nei locali dell'imputato furono raccolte, come prove, alcune etichette di prodotti alimentari giacenti nel cestino dei rifiuti, recanti una data di scadenza diversa e antecedente apposta sui prodotti, presumibilmente staccata e sostituita con etichette recanti date diverse e posteriori. A seguito della condanna di primo e secondo grado, il commerciante propose ricorso alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 9276 del 9 marzo 2011, ha confermato la condanna dell'operatore, precisando che l'indicazione non corretta della data di scadenza dei prodotti alimentari fa scattare il tentativo di frode; in pratica, la Cassazione ha stabilito che **“perché scatti il reato è sufficiente aver esposto per il commercio dei prodotti con un'etichetta falsa”**. Il reato, cioè, si consuma a prescindere dall'effettiva messa in vendita del prodotto e da una concreta contrattazione tra il cliente e l'esercente. Condizione necessaria e sufficiente per integrare gli estremi del tentativo di frode in commercio è che la merce, comunque destinata alla vendita, riporti nelle etichette informazioni non veritiere sull'origine, la provenienza, la qualità, la quantità e la data di scadenza.

Necessita, qui, evidenziare che nel caso di condanna per frode in commercio, le sanzioni sono estremamente pesanti.

L'art. 515 del codice penale prevede, infatti, in caso di condanna, la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2065,83.

La pena accessoria prevista per questa tipologia di reato è la perdita dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale, contemplati in origine dall'articolo 5, comma 2 del d.lgs. n. 114/1998, ed ora ricompresi nell'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010.

Il comma 1 di tale articolo, infatti, stabilisce che:

“Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: [omissis]

c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione (da art. 314 a art. 360 c.p.: Tit. II Lb. II c. p; per uno dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (da art. 499 a art. 518 c.p.; Tit. VIII Lb. II c.p.); per ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), emissione di assegni a vuoto (Legge 386/1990; d.lgs. 507/1999), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216, 223, 227 L. Fall.), usura (art. 644 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art. 628 c.p.)” [omissis]

L'art. 515 c.p. prevede in caso di condanna la reclusione fino a due anni

Nel caso di condanna definitiva, gli interessati **rischiano la chiusura dell'attività commerciale per più di cinque anni.**

Il citato art. 71, ai commi 3 e 4, dispone che:

“3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione” *[omissis]*

17. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art. 516 c.p.

La vendita o immissione in commercio di sostanze alimentari non genuine, come genuine, integra il reato in rubrica.

La Cassazione Penale, sezione III con la sentenza 1 ottobre 2004, n. 38671, ha evidenziato che: “Configura il reato di cui all'art. 516 c.p., la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita come carne fresca di puro suino contenente anche carne bovina, atteso che per sostanza alimentare non genuina deve intendersi anche quella che non contiene le sostanze ed i quantitativi previsti”.

In caso di condanna per violazione del presente articolo, si applicano anche le disposizioni dell'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010, commi 1 e 3.

Si sottolinea che i delitti di cui ai predetti articoli 515 e 516 c.p. possono essere contestati non solo al titolare dell'esercizio, ma anche ai suoi dipendenti o collaboratori. Nel caso di frode in commercio commessa a vantaggio di enti, società o associazioni da parte di coloro che esercitano la funzione di amministratori, potrà essere applicata a tali enti una sanzione pecuniaria fino a € 774.500, salvo l'applicazione della sanzione penale, come stabilito dall'art. 25-*bis* del d.lgs. n. 231/2001 ⁽³⁸⁾, modificato dalla legge n. 99/2009 ⁽³⁹⁾.

(38) Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”; in G.U. n. 140 del 19 giugno 2001.

(39) Vedi nota sub 34.

18. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – art. 517 del c.p.

Destinare alla vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto integra il reato di cui all'art. 517 del c.p.

Tale articolo trova applicazione anche nell'ipotesi di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, a tutela del marchio "made in Italy", ai sensi dell'art. 4, comma 49 della legge n. 350/2003.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, per la configurabilità del reato di cui all'art. 517 c.p., non sono richiesti la registrazione o il riconoscimento di un marchio né, tantomeno, la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore dell'acquirente sul prodotto acquistato, essendo sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto (sez. III n. 23819, 9 giugno 2009 ed altre) e che il bene giuridico oggetto di tutela non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma quello generale attinente all'ordine economico, tanto che la messa in vendita o in circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per sé, una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali (sez. III n. 2003 15 gennaio 2008).

Tali principi trovano peraltro riscontro nella collocazione del reato nel Codice Penale tra i delitti contro l'industria e commercio, diversamente da quelli di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (articolo 473 codice penale) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 codice penale) inseriti tra i delitti contro la fede pubblica.

In caso di condanna per violazione del presente articolo, si applicano anche le disposizioni dell'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010, commi 1 e 3.

19. Truffa – art. 640 del c.p.

Diversamente, allorché l'operatore, sempre nell'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione, con artifici e inganni, induce il consumatore in errore, convincendolo ad acquistare un prodotto diverso da quello pattuito, assicurando per se stesso o altri un ingiusto profitto con danno altrui, si configura il reato di truffa, ex art. 640 del c.p.